



COMUNE DI LUINO - SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARI – SERVIZIO TRIBUTI

Pec: comune.luino@legalmail.it – E_mail: info@comune.luino.va.it

All'Ufficio Tributi

del Comune di Luino

**RICHIESTA DI DILAZIONE/RATEIZZAZIONE DEBITI PER
IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI**

(ART. 20 Regolamento Comunale concessione rateizzazione tributi comunali)

Il sottoscritto (Cognome) _____ (Nome) _____
Nato/a a _____ il _____ Residente a _____ Prov _____
via /Corso/Piazza _____ n. _____ CAP _____
Codice Fiscale _____ tel. _____ e-mail _____

Oppure

Il sottoscritto (cognome) _____ (nome) _____ in qualità di Rappresentante legale della società _____
con sede sociale in _____
Via/P.za _____ n. _____ Tel. _____ Pec _____
Codice fiscale _____ P. Iva _____

Intestatario/a

degli Avvisi di Accertamento/Liquidazione /Pagamento per ingiunzione per :

<input type="checkbox"/>	ICI/IMU/TASI- nr _____.	Per gli anni di imposta : _____	notificati il _____
<input type="checkbox"/>	TARSU/TARES/TARI nr _____	Per gli anni di imposta : _____	notificati il _____
<input type="checkbox"/>	COSAP- occupazione spazi ed aree pubbliche nr _____	Per gli anni di imposta : _____	notificati il _____

per l'importo di Euro _____

CHIEDE

La rateazione del pagamento della somma di cui sopra, aumentata degli interessi di maggior rateazione, così come previsto dall'art. 20 del Regolamento Comunale per la concessione di rateizzazioni di tributi comunali arretrati, in n. _____ rate mensili con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese.

DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

-di accettare le condizioni indicate nel vigente Regolamento per la concessione di rateizzazione di tributi comunali arretrati;

-di avere/ non avere in essere precedenti rateazioni o dilazioni concesse dal Comune di Luino, per la medesima tipologia di accertamento, ovvero di natura diversa: _

indicare gli atti oggetto della precedente rateizzazione

- di trovarsi in condizioni di obiettiva difficoltà economica dovuta ad una o più delle seguenti circostanze:

Persone fisiche

temporanea carenza di liquidità finanziaria; scadenza contemporanea dei pagamenti relativi a tributi o contributi;

stato di salute proprio o dei propri familiari ovvero qualunque situazione che impedisca di svolgere la normale attività lavorativa;

Persone giuridiche

- stato di crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;

A dimostrazione delle condizioni di obiettiva difficoltà economica allega (**obbligatoriamente**) la seguente documentazione:

ELEGGE domicilio per il recapito del provvedimento di rateazione/esito richiesta (se diverso da quello utilizzato per l'avviso/accertamento), al seguente indirizzo:

Comune _____ (Prov. __) Via/P.zza _____

_____ n.c. _____ CAP _____

telefono _____ cellulare _____ fax _____ e-

mail _____ @ _____

Presso (indicare eventuale domiciliatario) _____

In alternativa all'invio del provvedimento di rateazione/esito della richiesta:

- CHIEDE** sia inviato al seguente indirizzo P.E.C. _____;
- CHIEDE** sia inviato per posta ordinaria;
- RITIRO DI PERSONA** il provvedimento di rateazione;
- DELEGA AL RITIRO** il/la Sig./Sig.ra _____, che all'atto del ritiro del provvedimento di rateazione esibirà un proprio documento di identità.

DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/28.12.2000)

- di riconoscere i propri debiti così come specificato nello/negli Avviso/i/Accertamento/i di/dei cui/quali si chiede la rateazione;
- che non vi è stata decadenza da un precedente beneficio di pagamento dilazionato, a causa di inadempienza nei pagamenti;
- di essere consapevole delle sanzioni penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto dall'art. 76 del DPR 445/2000;
- di essere consapevole, in caso di dichiarazioni non veritiere, della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75 DPR 445/2000.
- Di essere consapevole che in caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo non versato sarà immediatamente riscuotibile in una unica soluzione e non potrà più essere oggetto di ulteriore rateizzazione

Allegati :

- copia di valido documento d'identità
- copia della ultima dichiarazione dei Redditi/I.S.E.E. - per le persone fisiche
- autocertificazione attestante lo stato di difficoltà e copia degli ultimi due anni della dichiarazione dei redditi o bilancio approvato - per le Imprese.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

La richiesta, in carta semplice, va presentata con una delle seguenti modalità:

- **consegna diretta** in duplice copia al Protocollo Generale del Comune di Luino, Piazza C.Serbelloni n1 – 21016 Luino (Va)
- **Spedizione per posta raccomandata con ricevuta di ritorno** al seguente indirizzo:

Comune di Luino – Ufficio Tributi - Piazza C.Serbelloni n 1 – 21016 Luino (Va)

- inoltro mediante **Posta Elettronica** a: info@comune.luino.va.it
- inoltro mediante **Pec**: comune.luino@legalmail.it

Luino, _____

Firma _____

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria e in genere:

- Avvisi di accertamento siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta, eventualmente previsti da norme di legge.

Non sono rateizzabili somme relative ad avvisi bonari in materia di tassa rifiuti.

CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato e prima dell'inizio delle procedure di esecuzione può concedere, eccezionalmente, per ragioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- a) La dilazione di pagamento sui tributi può essere concessa unicamente su un titolo di definizione della pretesa, avuto riguardo al rispetto delle regole di decadenza e prescrizione del tributo.
- b) In caso di dilazione su avviso di accertamento il periodo di dilazione non può superare il termine di otto mesi antecedente alla decadenza per la notifica del titolo di riscossione coattiva. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, la dilazione viene concessa su ingiunzione di pagamento che, in tal caso, non è soggetta all'applicazione dei costi di riscossione.
- c) il carico di tributi arretrati di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, di norma, in rate mensili di pari importo non inferiori ad euro 100,00, nei seguenti limiti:
 1. fino ad un massimo di 4 mesi per importi da euro 501,00 ad euro 1.000,00 senza fideiussione;
 2. fino ad un massimo di 8 mesi per importi da euro 1001,00 ad euro 3.000,00 senza fideiussione;
 3. fino ad un massimo di 12 mesi per importi superiori da euro 3.001,00 ad euro 5.000,00 senza fideiussione;
 4. fino ad un massimo di 18 mesi per importi superiori da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00 con fideiussione;
 5. fino ad un massimo di 28 mesi per importi superiori ad euro 10.001,00 con fideiussione;
- a) E' possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti, purché tutti attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di accertamento); in tal caso le soglie d'importo dis applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.
- b) Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.
- c) Nel caso in cui il contribuente abbia in corso altre rateizzazioni concesse ai sensi del presente Regolamento, ai fini della sola garanzia, il limite deve essere valutato tenendo conto anche del debito residuo ancora da estinguere.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE

La domanda di rateizzazione, per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto. La prima rata deve essere versata, di norma, entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso.

La domanda di rateizzazione in caso di avviso di accertamento definitivo deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento. Il periodo di dilazione decorre dalla data di definitività dell'atto di accertamento, pertanto la relativa rateizzazione potrà essere accordata solo per il periodo che ancora residua rispetto al limite massimo.

La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva non ancora definitiva deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale derivante da riscossione coattiva già divenuta definitiva deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.

Per ogni rateizzazione concessa, in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima e, l'intero importo residuo comunque non versato, è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.

Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.

Per tutti i casi sopra esposti le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, il cui titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, sono in ogni caso a carico del contribuente beneficiario della dilazione.